

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2143

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONITO, NARDONE, TATTARINI, PAOLONI, OLIVERIO, ROTUNDO,
DI FONZO, DI STASI, DI CAPUA, MONTECCHI, MASTROLUCA**

Introduzione dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, in materia di concessione di acque pubbliche

Presentata il 2 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, disposizioni in materia di concessione di acque pubbliche, ha imposto ai proprietari, ai possessori ed utilizzatori di pozzi l'obbligo di denunciarli.

Lo stesso articolo ha fissato al 5 agosto 1994 il termine ultimo per la presentazione della denuncia all'ufficio competente, il quale « ... procede agli adempimenti di cui all'articolo 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775... ».

Nulla è disposto in ordine alle modalità di presentazione della domanda e ciò ha provocato, nell'imminenza della prima scadenza, notevolissime difficoltà ai destinatari del comando legislativo.

Il vuoto normativo, inoltre, aveva indotto gli uffici delle varie regioni e quelli del Genio civile a dare indicazioni contraddittorie, incerte e, a volte, del tutto opinabili, ponendo poi a carico dei denuncianti adempimenti particolarmente onerosi, quantificabili nell'ordine di qualche milione.

La XIII Commissione della Camera dei deputati, facendosi carico della questione ed unificando alcune risoluzioni presentate sull'argomento da tutti i gruppi politici, ha approvato all'unanimità, con l'adesione del Ministro, una risoluzione con la quale impegnava il Governo, tra l'altro, a disporre la semplificazione delle procedure connesse alla denuncia, ad assumere le opportune iniziative legislative al fine di rinviare il termine di presentazione,

ad unificare in un solo organismo l'ufficio al quale presentare la domanda, ad indicare l'autocertificazione come strumento amministrativo per l'istruzione delle pratiche.

Con il decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il termine del 5 agosto 1994 è stato prorogato al 30 giugno 1995, di guisa che entro tale data si

impone un intervento normativo nel senso indicato dalla citata risoluzione, affinché venga impedito il ripetersi della situazione di difficoltà creatasi al maturarsi del primo termine di scadenza, evitando un nuovo provvedimento di rinvio e consentendo all'articolo 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993, del quale si propone l'integrazione, di trovare concreta attuazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. (*Denunce*) – 1. Le denunce di cui all'articolo 10 sono presentate all'ufficio provinciale del Genio civile, il quale, sulla base degli adempimenti di cui all'articolo 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le trasmette alla regione o provincia autonoma, nonché alla provincia competente.

2. Le domande devono essere corredate di certificato sostitutivo dell'atto di notorietà con il quale il denunciante attesta la località precisa, individuata catastalmente, ove il pozzo insiste, le sue dimensioni, la portata, l'uso al quale è destinato.

3. Sono esclusi dalla denuncia i pozzi privi di qualsiasi apparato idrico autonomo ed utilizzati semplicemente ed esclusivamente come cisterne ».

